



COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 47

in data 22/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021 - CONFERMA

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **20:40**, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art 1, comma 10, lett. o) del DPCM 03/12/2020 ed in conformità del Decreto del Sindaco n. 2 del 03/11/2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MONTAGNER CRISTIANO	P		SONDA DARIO	P	
FIETTA VALENTINA	P		FERRONATO MICHELE	P	
FERRONATO LUCA	P		BOZZETTO MANUELE		AG
EGER ALBERTO	P		MICHIELETTO NADIA	P	
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		MARCHESAN TATIANA	P	
BONTORIN ELLENA	P		FIETTA LIANA	P	
DISSEGNA ALESSANDRA	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, collegata in videoconferenza dalla propria residenza, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, collegato in videoconferenza dalla propria residenza, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la "nuova" IMU;
- il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata in premessa:

- assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- stabilisce che, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- definisce, ai sensi del comma 741, gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- stabilisce, ai sensi del comma 742, che il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- conferma, nel comma 744, la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
- il comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

precisando che tali immobili saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 755, disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al comma 755 i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

EVIDENZIATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 che, a decorrere dal 2021 dovrebbe formare parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, alla data di approvazione del presente provvedimento non è ancora stato reso disponibile;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che per l'anno 2020 il suddetto termine ha subito più volte delle proroghe, ultima delle quali al 31 gennaio 2021, stabilita in sede di conversione della Legge sulla proroga dello stato di emergenza covid, dagli articoli 4-quinquies-4-septies.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, le aliquote della "nuova" IMU applicabili dal 01/01/2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A1/A8/A9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RICHIAMATA la determinazione del Consiglio comunale n. 6 e del 07/05/2020 con al quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote e detrazioni della nuova IMU;

DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio consentono di confermare le seguenti misure di aliquota e detrazioni IMU per l'anno 2021, le quali

rappresentano la somma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2019:

- 0,55% per abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, detrazione € 200,00
- 0,10 % per fabbricati rurali strumentali
- 0,15% per i c.d. "beni merce"
- 0,86% per i terreni agricoli
- 1,01% per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D"
- 1,01% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;

ATTESO, pertanto, che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%
terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
altri immobili	1,01%

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 02/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato una serie di provvedimenti legislativi volti a sostenere le categorie che maggiormente hanno subito un contraccolpo economico, e più in dettaglio:

*1) con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 è stabilito che **per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU** per gli:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

•b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

•c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

2) con Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo” è stabilito che, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU** per gli:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzioni IMU anni 2021 e 2022

Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Posto che D.L. n. 34/2020 stabilisce che per l'esercizio **2021 il termine** per la deliberazione del **bilancio** di previsione degli **enti locali** è differito **al 31 gennaio 2021**

ATTESO che sulla base degli incassi delle annualità precedenti, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2021 ammonta a €. 1.520.000,00, al netto della decurtazione del gettito per quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2021 (€. 326.927,15 - art 2 DPCM 25/5/2017);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto altresì il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2016;

P R O P O N E

1) di confermare, per le motivazioni in premessa esposte che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%
terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,01%
Aree fabbricabili	1,01%
altri immobili	1,01%

2) di riapprovare il presente provvedimento qualora venisse reso disponibile il prospetto delle aliquote IMU previsto l'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

3) di stimare, sulla base della situazione storica degli incassi, in € **1.520.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, **al netto delle trattenute di € 326.927,15 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2021** (art 2 DPCM 25/05/2017);

4) di dare atto che nel caso in cui l'emergenza epidemiologica COVID-19 dovesse protrarsi nell'annualità 2021, con conseguenti sgravi fiscali ai contribuenti, si provvederà, con apposita variazione di bilancio, a ridefinire ed aggiornare la previsione del gettito complessivo sulla base delle nuove disposizioni di legge, prevedendo i relativi contributi statali a compensazione del minor gettito;

5) di dare atto che il presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale della

deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Montagner Cristiano - Sindaco

Rispetto alla nuova Imu che è stata la somma tra la vecchia Imu e la Tasi, vado a riferire quelle che sono le aliquote finali che erano anche nel dispositivo che avete ricevuto, la base è pari all'1,01 per cento che è dato dallo 0,86 per cento della vecchia Imu più lo 0,15 per cento della Tasi.

Quindi la nuova Imu basica è 1,01 per cento, poi abbiamo delle altre aliquote, abitazioni principali 0,55 per cento, fabbricati rurali e strumentali 0,10 per cento, beni merce 0,15 per cento, terreni agricoli 0,86 per cento.

Questa è la proposta e quindi chiedo ai consiglieri se ci sono interventi altrimenti mettiamo in votazione.

Nessun intervento e quindi procediamo con la votazione.

Il Segretario Generale procede ad un unico **appello nominale** chiedendo l'espressione del voto **sia per l'approvazione della proposta di delibera che per l'immediata eseguibilità della stessa**, dal quale risulta la seguente votazione:

Presenti 12

Votanti n. 9

Voti favorevoli: n. 9

Astenuti: n 3 (Marchesan - Michieletto - Fietta Liana)

D E L I B E R A

1) di confermare, per le motivazioni in premessa esposte che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021;

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,55% detrazione € 200
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%
terreni agricoli	0,86%
Fabbricati gruppo "D"	1,01%

Aree fabbricabili	1,01%
altri immobili	1,01%

2) di riapprovare il presente provvedimento qualora venisse reso disponibile il prospetto delle aliquote IMU previsto l'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

3) di stimare, sulla base della situazione storica degli incassi, in € **1.520.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2021** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, **al netto delle trattenute di € 326.927,15 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2021** (art 2 DPCM 25/05/2017);

4) di dare atto che nel caso in cui l'emergenza epidemiologica COVID-19 dovesse protrarsi nell'annualità 2021, con conseguenti sgravi fiscali ai contribuenti, si provvederà, con apposita variazione di bilancio, a ridefinire ed aggiornare la previsione del gettito complessivo sulla base delle nuove disposizioni di legge, prevedendo i relativi contributi statali a compensazione del minor gettito;

5) di dare atto che il presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27.12.2019, n. 160;

Richiamata la sopra evidenziata votazione separata per appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021 - CONFERMA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)